

Deliberazione nr.000053 del 28/07/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5, D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventotto del mese di Luglio alle ore 19:40, e successivamente, nella sala convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	BELLELLI ALBERTO	Consigliere	No
2	FONTANESI CARLO ALBERTO	Presidente	Si
3	BIZZARRI ANDREA	Consigliere	Si
4	BORSARI PAOLA	Consigliere	Si
5	CAMPIOLI STEFANIA	Consigliere	No
6	CARDINAZZI MATTEO	Consigliere	Si
7	CIPOLLI FEDERICA	Consigliere	Si
8	CONTE ELIANA	Consigliere	Si
9	D'ORAZI MAURO	Consigliere	Si
10	LIGABUE MANUELA	Consigliere	No
11	LUPPI CRISTINA	Consigliere	Si
12	MACRÌ MARIA GIOVANNA	Consigliere	Si
13	MAESTRI GIOVANNI	Consigliere	Si
14	MAIO MAURIZIO	Consigliere	Si
15	OBICI CHIARA	Consigliere	No
16	REGGIANI MARCO	Consigliere	Si
17	BONZANINI GIULIO	Consigliere	No
18	RUSSO ANTONIO	Consigliere	No
19	ARLETTI ANNALISA	Consigliere	No
20	SANTONASTASIO PIETRO	Consigliere	No
21	BOCCALETTI FEDERICA	Consigliere	No
22	GADDI EROS ANDREA	Consigliere	No
23	MEDICI MONICA	Consigliere	Si
24	PESCETELLI MICHELE	Consigliere	No
25	COLLI ANNA	Consigliere	Si
	Presenti N. 14	Assenti N. 11	

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. FONTANESI CARLO ALBERTO.

Partecipa TRIPI STEFANO in qualità di Vice Segretario.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica

Oggetto: OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5, D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016

Sono presenti n. 15. Consiglieri. Rispetto al quadro iniziale è intervenuta la seguente variazione; è entrato il Consigliere Ligabue Manuela.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli aventi titolo e pubblicati on-line, con libero accesso, sul sito Web del Comune di Carpi.

Presidente del Consiglio: “passiamo ora alla discussione del punto 2 dell'ordine del giorno, proposta di delibera sugli obiettivi specifici sul complessivo delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 5, D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016.

Cedo la parola all'Assessore Mariella Lugli”.

Ass. Lugli Mariella: “grazie Presidente. Buonasera a tutti quanti. Mi spiace, però sicuramente ovviamente le minoranze non presenti in questo momento in aula avranno una motivazione reale per non esserci, non credo che ci sia un altro motivo, però è evidente che siamo in un numero un po' contenuto in questo Consiglio.

Prima di provare a riassumere veramente in modo sommario, diciamo così, l'atto che vi viene sottoposto non è..., di solito non lo faccio quasi mai, quello di ringraziare il lavoro fatto dietro le spalle, questa volta mi sento invece in dovere di farlo, proprio perché questo atto è un atto costruito a più mani, in modo particolare costruito tra un gruppo di coordinamento tra il Comune di Carpi e il Comune di Mirandola, in cui i due Segretari Comunali sono coloro che sono stati delegati ovviamente del Comune soci di Aimag in queste azioni, ma che per costruire questo atto hanno costruito uno staff di persone che ci ha lavorato. In modo particolare per quanto riguarda il nostro Comune, oltre alla Dottoressa Garuti, al Dottor Vaccari ed altre consulenze interne che sono state fatte, c'è stato un lavoro anche importante da parte del Bilancio, in modo particolare del Dottor Castelli. Quindi, come dire, è una persona che lo presenta, ma dietro c'è un gruppo di lavoro estremamente ampio. Proviamo a dare solo un po' di perimetro di quello che è l'atto, che è un atto come avete potuto... chi c'era in Commissione l'ha ascoltato ed è stato presentato in maniera molto minuziosa, io non sarò nella stessa condizione perché non ho ovviamente le stesse capacità che sono state presentate lì, ma provo a dare un perimetro per capire quello che stiamo facendo. Innanzitutto c'è un quadro normativo di riferimento, sempre, quando si arriva a fare queste azioni, che in primis è il Decreto Legge 267 del 2000, che è quello legato al Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, in modo particolare l'articolo 147 dove vengono date delle indicazioni, anzi, più che indicazioni vengono date delle formali attività agli enti locali che sulle società partecipate devono definirne gli obiettivi gestionali. Obiettivi gestionali che, come tutti ricordiamo, sono all'interno del DUP, del Documento Unico di Programmazione che vi è stato inviato in questi giorni, la Giunta l'ha approvato nella serie nuova, quella del 2023 – 2025 martedì ed il giorno dopo è stato inviato direttamente ai Consiglieri, quindi avrete il tempo, immagino, di leggerlo perché è stato anche ulteriormente arricchito, quindi è un documento estremamente ricco. All'interno di questo c'è una parte importante legata alle società partecipate, agli obiettivi, dati di gestione, al rendiconto ovviamente in corso di annata. Quindi troviamo all'interno di questo articolo una parte sugli obiettivi, il monitoraggio di come vengono costruiti da parte dell'Ente e vediamo sempre i risultati poi della gestione delle singole società

Delibera di CONSIGLIO nr. 53 del 28/07/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

partecipate quando illustriamo, ovviamente, il nostro bilancio consolidato, quindi quello che avverrà poi a fine settembre. L'altro perimetro di legge su cui ci muoviamo, che è quello che incide in maniera particolare questa sera, è invece il D.L. di 175 del 2016, in modo particolare l'articolo 19 che noi incontriamo già ripetutamente come Decreto Legislativo 175, lo ricordiamo come Madia quasi sempre, quando andiamo a fare tutti gli anni la razionalizzazione delle società controllate, delle società partecipate. Quindi, sull'articolo 19 invece si insinua, diciamo così, forse non è un termine corretto, ma comunque parla ovviamente delle spese di funzionamento ed in modo particolare su queste spese di funzionamento questa sera andiamo a vedere che cosa abbiamo cambiato e quale è l'indirizzo che nel 2022 è stato dato alle nostre società controllate. Quindi, quando parliamo di società controllate lo trovate all'interno della illustrazione dell'atto, a pagina 7 viene elencato, vengono fatti gli elenchi di quelle che sono le società su cui si va ad operare. Aimag in prima battuta, ovviamente come società controllata, ma anche le controllate di Aimag e quindi le controllate indirette. L'atto, oltre che su quindi su Aimag e sulle società controllate di Aimag, ha nelle ultime due pagine un'azione anche su altre due società, che sono ForModena e aMo. Qui c'è una piccola premessa, l'abbiamo riportata così come è stata scritta ripetutamente, riteniamo che il controllo pubblico e il controllo pubblico congiunto ancora una volta non si esercita su queste due società, né su ForModena né su aMo, l'abbiamo detto ripetutamente anche nei nostri atti, quando facciamo la razionalizzazione, nonostante questo siamo andati, come si potrebbe dire, incontro alla delibera, diciamo così, della Corte dei Conti, che invece ha una impostazione completamente diversa rispetto a questo principio del controllo pubblico congiunto e abbiamo mosso tutte quelle azioni affinché sia sugli obiettivi di gestione che sulle spese di funzionamento il Comune di Carpi fosse attore partecipe, diciamo così, insieme agli altri soci, in modo particolare su ForModena col Comune di Modena e su aMo alla Provincia di Modena e al Comune, per dare il perimetro sia degli obiettivi generali che sulle spese di funzionamento. Qual è la novità di questo atto rispetto a quello che è stato approvato nel 2018? È un cambio completo, potremmo dire, di indicazione, di paradigma o comunque di funzione. Le precedenti spese di funzionamento, diciamola così, gli obiettivi al contenimento, alla riduzione delle spese di funzionamento era stata interpretata - siamo comunque però nel 2018, l'atto era biennale, 2018 - 2019, nel 2021 e nel 2021, in piena pandemia, si è andati in continuità con l'impostazione del 2018 - ad un taglio definito proprio orizzontale di quattro macroaree, che erano: il taglio delle consulenze, la riduzione dei costi di gestione delle sedi, il costo del personale e la riduzione degli organi amministrativi e di controllo. Quindi, quattro macroaree in cui si sono date delle riduzioni percentuali su quelli che erano i costi di queste prestazioni. Questa volta si è invece fatta un'operazione completamente diversa, si è preso il costo sulle spese di funzionamento e si è provato ad agire sul contenimento dei costi delle spese di funzionamento. Non è stato semplice, il Dottor Vaccari potrebbe, forse, dirlo meglio di me. Dietro la... «dietro», scusate... dietro la formulazione finale che la delibera propone c'è uno studio importante eseguito. C'è uno studio legato intanto ad una istruttoria su quello che facevano altri enti, quindi non si è andati in continuità ma si è voluto provare a capire come gli altri si muovevano su questa definizione, non solo enti come Comuni, ma addirittura si è andati a guardare delle pubbliche amministrazioni anche a livello generale, qualche Ministero direi di avere compreso nel momento in cui mi è stato presentato. Dicevo, non è stato così semplice, alla base c'è stato uno studio reale ed è per questo che torno a dire che quel ringraziamento del lavoro fatto va fatto ad una equipe importante di soggetti che ci ha lavorato sopra. Nella locuzione delle spese di finanziamento non c'è una vera e propria definizione, c'è una assenza, in realtà, della normativa e quindi, come tale, il primo elemento da cui si è ripartiti è definirne il perimetro delle spese di funzionamento, cosa erano le voci sulle quali si doveva agire o sulle quali dovevamo applicare quel concetto di contenimento. Da questo punto di vista si è preso a riferimento, ovviamente, quello indicato nel Codice Civile, come dice l'atto, all'articolo 2425. Detto ciò, quindi studiati i modelli, trovato il perimetro su cui si doveva operare, si è fatto un ulteriore passo, che era quello di mettere in

Delibera di CONSIGLIO nr. 53 del 28/07/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

relazione le spese di funzionamento al valore della produzione ed in modo particolare a quanto l'incidenza delle spese di funzionamento avesse la percentuale sulla produzione, con alcuni obiettivi che ci siamo dati, che qualunque fosse stato il numero (poi vedremo) che ne usciva di contenimento, di valutazione, di aumento del contenuto delle spese di finanziamento, avremmo dovuto perseguire comunque una sostenibilità dal punto di vista ovviamente del contenimento richiesto, quindi che non fosse azzerare o ammazzare l'azienda diciamo così, un'ottica di collaborazione, questo era l'elemento fondamentale che il gruppo di lavoro ha avuto nel confrontarsi costantemente con l'azienda, con l'Aimag, con il capofila diciamo così e quindi una condivisione delle scelte che dovevano essere maturate da quello che stava uscendo. Ciò detto, non è bastato fare questo, bisognava anche dire qual era, poi, il riferimento rispetto... il contenimento a cosa, quale periodo, a che entità? E quindi si sono creati anche dei dati statistici su questo e quindi si sono presi a riferimento gli ultimi tre bilanci, ovviamente di queste aziende, e si sono cominciati a fare tutti i parametri per capire su cosa si poteva agire. Vedete, c'è all'interno una tabellina che riassume le due voci, quindi le spese di funzionamento articolate con i sei punti indicati come indicato nel Codice Civile, il valore della produzione e da questo punto di vista i vari parametri ed anche l'incidenza di uno di questi elementi fondamentali che è chiamato all'interno dell'atto di sei, adesso non mi viene in mente altra definizione... Non contenti di questo, lo dico così, perché non ci saremmo potuti fermare lì e dire che l'obiettivo fissato, quello trovato scritto, era una diminuzione dell'incidenza dei costi delle spese di funzionamento dello 0,2 sul valore della produzione rispetto..., rispetto a cosa? E quindi qui è stato l'altro passaggio innovativo - secondo me - che questo atto presenta, che era quello in una eccezionalità in cui ci troviamo da questo punto di vista, in modo particolare usciamo ancora con una coda di pandemia e con delle spese energetiche imprevedibili e difficilmente oggi anche da valutare nel breve periodo, l'obiettivo dello 0,2 non poteva essere fatto a riferimento sullo stesso periodo per tutte le aziende che stanno in questo perimetro delle spese di contenimento, proprio per quel valore iniziale che avevamo detto. Deve essere una cosa raggiungibile, deve far sì che queste spese di funzionamento, la riduzione, il contenimento, usate il termine che volete, non impediscano all'azienda di espandere e di aumentare anche il suo valore della produzione o comunque, in un momento storico così complicato, di avere il massimo della performance che possono realizzare. Per questo le aziende sono state raggruppate in tre aree dove per alcune di queste questo 0,2 è calcolato, viene richiesto sulla media dei tre anni precedenti, del rapporto sempre spese di funzionamento sul valore della produzione, per alcune è calcolato sull'anno 2021 come riferimento, addirittura nelle situazioni più complicate e complesse - e sono due in questo caso - viene calcolato sul valore della trimestrale, quindi dei primi tre mesi di esercizio gennaio - marzo 2022, quindi un cambio completo di impostazione da questo punto di vista dell'atto. Dicevo, il modello proposto, l'ho già detto, è una sintesi del..., anzi è un lavoro del gruppo di indirizzo e di coordinamento che è costituito, come abbiamo detto prima, anche dai Segretari Generali di Carpi e di Mirandola. Questo è legato ad un atto che i Comuni soci di Aimag hanno sottoscritto nel 2019 nella istituzione del Gruppo di indirizzo e di coordinamento, hanno definito lì quali erano i componenti del Gruppo di coordinamento. Questa sera questo atto, con delle diversità ovviamente legate probabilmente alle altre aziende, passa anche per il Comune di Mirandola, quindi verrà presentato anche per il Comune di Mirandola. Il nucleo centrale ovviamente è su Aimag, ha lo stesso tipo di impostazione e lo stesso tipo di azione.

Direi di avervi detto un po' tutte quelle che sono le caratteristiche. Ultima analisi, non ci si è fermati solo a questo ma, come qualcuno avrà anche visto se ha letto completamente la relazione che accompagna la delibera, c'è un passaggio ad un certo punto nella relazione, fa riferimento in modo particolare a Sinergas S.p.a. e gli si chiede fondamentalmente di attenzionare in modo importante oggi l'incidenza dell'acquisto di Soenergy, che sta in questo momento peggiorando, diciamo così, il rapporto tra spese di funzionamento e la produzione. L'azienda risponde su questo parametro, cioè nel momento in cui dai nostri calcoli, con tutto quello che hanno fatto, si vede questo peggioramento

Delibera di CONSIGLIO nr. 53 del 28/07/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

importante lo motiva, cioè c'è un elemento che è quello legato sicuramente al costo energetico. Soenergy era una controllata del Comune di Argenta, oggi è stata acquisita completamente da Sinergas ed aveva in pancia, come si suol dire, una serie importante ed elevata di contratti pubblici con pubbliche amministrazioni fuori dal canale - diciamo così - dell'Emilia Romagna, quasi tutti tra la Lombardia direi il Veneto, c'è un bellissimo grafico che lo fa vedere come macchia, ed era uno dei fornitori di Consip. Era uno dei fornitori di Consip, Consip determina ovviamente dei prezzi bloccati che in questo momento, ovviamente, con i costi della materia prima, hanno avuto un'incidenza importante da questo punto di vista sul valore della produzione di quell'azienda, a parità di costi generali, di personale e di tutto quello che Sinergas ha portato all'interno della propria azione. Quindi abbiamo anche fatto questo ulteriore pezzo, legato ovviamente all'attenzione particolare che chiediamo ad Aimag e quindi poi all'altra società controllata, di mettere su questa azione costruita che, ricordiamo, ha avuto un costo, più o meno 50 o 51 milioni di euro, pagati da Sinergas per l'acquisizione di Soenergy. L'atto..., diciamo così, l'illustrazione delle spese di funzionamento, si chiude ovviamente con la parte legata a ForModena e legata ad aMo e lì vedete la diversità di impostazione in quell'atto che ha lo stesso valore, lo stesso peso rispetto ad una scelta che noi abbiamo fatto, cioè che il gruppo ha fatto da questo punto di vista invece sulla partecipazione con Aimag".

Presidente del Consiglio: "ci sono domande? Non ci sono domande per cui dichiaro aperto il dibattito. Chiedo chi vuole intervenire. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Cedo la parola al Consigliere Maio".

Cons. Maio Maurizio (PD-Carpi 2.0-CS): "grazie Presidente. Mi volevo unire, come gruppo ci vogliamo unire ai ringraziamenti per quanti hanno lavorato al testo e quindi all'indirizzo che viene dato e lo sforzo che è stato fatto in merito di evitare un discorso di ...(incomprensibile)..., si è entrato nel merito, si è ragionato, si sono trovate delle soluzioni che condividiamo. Un discorso importante, di comprensione delle realtà che sono state attenzionate e quindi sosteniamo ed invitiamo tutti il Consiglio ad unirsi in questo voto. Dispiace che questa sera al momento non ci sono le stesse forze che questo stesso atto votano in contemporanea a Mirandola, avremmo gradito il loro sostegno anche qui. Grazie Presidente".

Presidente del Consiglio: "ci sono altri interventi?
Consigliere Colli ha la parola".

Cons. Colli Anna (CF): "anche Carpi Futura voterà a favore. La materia è molto complessa, ci sembra però che l'analisi, come è stato anche spiegato sia in Commissione, sia anche stasera dall'Assessore, sia stata un'analisi molto accurata. È giusto fare una delibera di questo tipo che richieda alle nostre società partecipate spiegazioni periodiche dei correttivi che si mettono in atto, degli obiettivi, il fatto di normare i compensi, dell'attenzione sulle consulenze. Ecco, tutte cose che ci sembra molto importante, appunto, che un Comune segua rispetto alle proprie partecipate, quindi Carpi Futura voterà a favore".

Presidente del Consiglio: "Consigliera Medici ha la parola".

Cons. Medici Monica (M5St): "grazie Presidente. Come Movimento 5 Stelle votiamo a favore soprattutto per l'attività fatta per Aimag. Per quanto riguarda aMo e ForModena diciamo che alcuni obiettivi sono veramente quasi al di sotto del minimo, però, essendo l'atto tutto insieme, o voto sì a tutto o voto no a niente, non posso farlo. Si nota veramente un cambio, che non è solo un cambio di

Delibera di CONSIGLIO nr. 53 del 28/07/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

stile, è un cambio di obiettivi. Si capisce che c'è.. non c'è... Forse avete lavorato meglio con Mirandola che con Modena, ve lo dico proprio fuori dai denti, si capisce benissimo. Che un obiettivo sia il contenimento delle spese di rappresentanza, che non devono superare quelle del 2021, quando sono 278 euro, voi capite che non andiamo nel pozzo, cioè, fossero anche state 300 euro non era quello l'obiettivo di contenimento. Ne ho letto una perché... però si nota... Non lo so perché con Modena non si riesca a fare un lavoro serio su due società che sono molto importanti. Io nutro sempre i miei dubbi sul fatto che se loro hanno la maggioranza possono fare quel che vogliono. Non esiste, cioè per me lì..., io sono più della Corte dei Conti, il controllo è congiunto, solo perché sei più grosso non puoi fare la voce più grossa. Quindi votiamo a favore, ma sappiate che su aMo e ForModena c'è ancora da lavorare parecchio. Grazie”.

Presidente del Consiglio: “a questo punto non possiamo fare altro che passare alla votazione”.

Ass. Lugli Mariella: “se mi permette soltanto una battuta Presidente, speriamo di avere aperto una strada anche con gli altri insomma, da questo punto di vista... la dico così, cioè nel senso che ho cercato di spiegare... Abbiamo fatto quello che potevamo fare nei confronti ovviamente di Comuni o partecipazioni maggioritarie rispetto alla nostra cosa. Quindi un percorso è iniziato, c'è una continuità, probabilmente... giudico anch'io nello stesso modo in cui giudica lei, nel senso che lo sforzo poteva essere diverso, adesso veniamo da... Possiamo portare per i prossimi anni qualcosa di diverso a quei tavoli, non è detto che si porti a casa tanto o di più di quello che c'è adesso, ma comunque c'è la possibilità di dimostrare che ci sono anche altri metodi per dare le spese di funzionamento”.

Presidente del Consiglio: “bene. Passiamo alla votazione”.

La proposta di delibera viene **approvata ad unanimità** dei voti espressi:

Consiglieri presenti n. 15

Favorevoli 15 (PD-Carpi 2.0-CS = 13; M5St = 1; CF = 1)

Contrari Nessuno

Astenuti Nessuno

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5, D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016**, per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

Delibera di CONSIGLIO nr. 53 del 28/07/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera iscritta all’ordine del giorno avente ad oggetto: **“OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL’ARTICOLO 19, COMMA 5, D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016”**, per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, **ad unanimità**, dei voti espressi,

Consiglieri presenti n. 15

Favorevoli 15 (PD-Carpi 2.0-CS = 13; M5St = 1; CF = 1)

Contrari Nessuno

Astenuti Nessuno

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U., al fine di consentire l’immediato recepimento da parte delle società in controllo pubblico.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
FONTANESI CARLO ALBERTO

Il Vice Segretario
TRIPPI STEFANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5, D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016

Il Segretario generale
Dott.ssa Anna Lisa Garuti

Visto l'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000, rubricato "Controlli sulle società partecipate non quotate", con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3: "1. *L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente*";

Richiamate:

- la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP definitivo) SeS 2019/2024 SeO 2022/2024, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 133 del 30.12.2021 e s.m.e i., nella quale sono stati individuati gli obiettivi gestionali, di cui all'art 147-*quater* del D.lgs. 267/2000, delle società partecipate per l'anno 2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 26/10/2021 ad oggetto: "Approvazione del 'Referto del Monitoraggio sulle società partecipate dal Comune di Carpi e sulla relativa qualità dei servizi erogati - Anno 2020' e del 'Referto del Monitoraggio infrannuale sulle società partecipate dal Comune di Carpi - 1° Semestre Anno 2021'".

Richiamata la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 135 del 30 dicembre 2021;

Visto l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto

opera”;

Viste, altresì, le norme generali relative alle società in controllo pubblico; il Regolamento “Organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni” del Comune di Carpi, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 24 gennaio 2013 e ss.mm.ii; le disposizioni relative al sistema contabile integrato (D. Lgs. n. 118/2011); la disciplina di trasparenza e di prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012 – D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 39/2013);

Considerato che:

- il perimetro dei destinatari degli obiettivi di cui all’art. 19, comma 5, TUSP, è individuabile, come emerge dalla lettera della norma, nelle società controllate, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni;
- circa i criteri interpretativi adottati per la definizione di controllo pubblico, si precisa come, ai sensi dell’art. 1, comma 3, TUSP, *“Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”*. In questo senso, l’art. 2, lett. b), del TUSP individua, quale unica situazione di controllo ulteriore rispetto a quelle descritte nell’articolo 2359 del codice civile, il caso in cui, *“in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*
- rinviando, in materia, all’analisi dei concetti di “controllo pubblico” e di “controllo pubblico congiunto” effettuata nel paragrafo 1.1 della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi - Dati relativi all’anno 2020, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 135 del 30/12/2021, nonché alla giurisprudenza ivi citata, si precisa che, ai fini del presente provvedimento, è stata verificata la ricorrenza di situazioni di c.d. controllo pubblico e di c.d. controllo pubblico congiunto in capo al Comune di Carpi rispetto alle società nelle quali detiene, direttamente ed indirettamente, partecipazioni;
- da tale verifica è emerso il quadro schematizzato nell’allegato A), dal quale in particolare risulta l’assenza di partecipazioni societarie di controllo singolarmente detenute dal Comune di Carpi ai sensi dell’art. 2359 c.c; ricorre invece la presenza di partecipazioni di controllo congiunto sulla società Aimag s.p.a. e sulle società controllate dalla stessa, in via diretta ed indiretta, per il tramite dello strumento del c.d. patto di sindacato azionario, ossia il patto parasociale tra i Comuni che detengono una partecipazione nel Gruppo Aimag; in ragione di ciò la partecipazione del Comune di Carpi è qualificabile quale partecipazione di controllo congiunto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, TUSP;
- a fronte della deliberazione n. 12/2021/VSGO della Corte dei Conti Sezione di controllo dell’Emilia Romagna, la quale ribadisce l’orientamento in base al quale il controllo pubblico congiunto avverrebbe per fatti concludenti, anche in mancanza di un coordinamento formalizzato tra le parti, ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici che siano espressione di esigenze omogenee, il Comune di Carpi ha assunto iniziative nel merito, involgenti anche la condivisione degli obiettivi sulle spese di funzionamento di cui all’art 19, comma 5, TUSP, con riferimento alle società Formodena S.c.a.r.l. e Amo S.p.a., che vengono meglio specificate nei paragrafi dedicati del documento allegato A);
- in merito alla società Lepida Scpa, non vengono espressi indirizzi poiché gli obiettivi, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016, sulle spese di funzionamento della società, sono fissati con deliberazione di Giunta della Regione Emilia- Romagna;

Evidenziata la necessità di predisporre un generale atto di indirizzo con cui individuare le voci relative alle spese di funzionamento che le società in controllo sono chiamate a contenere, nonché le modalità dei flussi informativi relativi a tali spese;

Considerato, altresì, che:

- allo scopo di rendere le previsioni normative più coerenti con la complessità delle strutture societarie, con la loro alterità soggettiva e con l'autonomia patrimoniale rispetto agli investitori che partecipano al capitale, l'intervento dei soci pubblici non deve più avvenire in ottica di riduzione della spesa, ma di contenimento di essa, e deve contestualizzare l'intervento di riduzione in rapporto all'attività svolta da ciascuna società;

- l'assenza di una definizione normativa del concetto di 'spese di funzionamento', riferita alle società di capitali, ha comportato la necessità di individuarne la perimetrazione; in particolare, al fine di giungere ad una coerente individuazione di tali spese, che superasse le indicazioni settoriali fornite con la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/06/2018, si è rivelato necessario evidenziare quali voci di bilancio, come definite dall'art. 2425 del Codice Civile, ricomprendano l'insieme delle spese necessarie alle società per l'ordinario funzionamento, nonché puntualizzare il perimetro della loro applicazione;

- la definizione degli obiettivi per l'anno 2022, come individuata nel documento Allegato A), per la società Aimag s.p.a. e per le relative società controllate, costituisce il primo passaggio di un cambio di prospettiva relativa all'attività di obbiettivazione di cui all'art. 19 del TUSP: in particolare si giunge alla definizione di una strategia complessiva in materia che permetta un'adeguata correlazione con l'andamento del valore della produzione, ciò in linea con la modifica legislativa intervenuta con l'emanazione del TUSP e del relativo decreto correttivo (d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100);

Ritenuta l'opportunità di individuare obiettivi specificatamente differenziati per ogni società, in considerazione del settore in cui ciascun soggetto giuridico opera, in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche strutturali e organizzative, tenendo conto della particolare situazione socioeconomica venutasi a determinare a seguito dell'emergenza sanitaria e, soprattutto, dell'aumento dei costi, che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno in corso e che, ragionevolmente proseguirà nel breve periodo, delle materie prime nell'ambito del mercato dell'energia in conseguenza dell'attuale contesto di crisi internazionale;

Considerato che, proprio in ragione del segmento di mercato in cui opera il Gruppo Aimag, si è ritenuto opportuno, al fine di definire obiettivi compatibili con le condizioni esogene sopra descritte, acquisire i dati relativi all'andamento del rapporto spese di funzionamento/valore della produzione al 31.03.2022 e valutazioni puntuali in merito all'andamento delle singole società dalla capogruppo Aimag s.p.a.;

Vista la nota di Aimag spa del 18.07.2022, acquisita al prot. del Comune di Carpi n. 46535 del 19.07.2022;

Dato atto che, al fine di giungere alla definizione degli obiettivi per l'anno 2022 per le società controllate in via congiunta del Gruppo Aimag, i servizi comunali competenti degli enti costituenti il Gruppo di indirizzo e coordinamento, di cui al protocollo di intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Carpi n. 76, del 23/04/2019, hanno svolto un'istruttoria tecnica, valutando anche le diverse soluzioni proposte da altre Amministrazioni locali e centrali; gli esiti di tale istruttoria sono stati condivisi nel Gruppo di indirizzo e coordinamento ed assunti quale analisi di base per il successivo dialogo con Aimag spa, volto a meglio individuare le voci di bilancio da rilevare nel

Proposta di Delibera di CONSIGLIO nr. 817 del 25/07/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

perimetro delle spese di funzionamento, anche in relazione alle attività delle singole società, nonché, successivamente, a definire le azioni di contenimento in merito;

Dato atto che il documento allegato sotto la lettera A) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 5, d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, con specifico riferimento alle società controllate in via congiunta del Gruppo Aimag, è stato elaborato nell'ambito del Gruppo di indirizzo e coordinamento e viene proposto all'approvazione del Consiglio comunale a seguito di un ampio percorso di analisi e approfondimento condotto in sinergia con la capogruppo Aimag spa;

Atteso che:

- il presente atto viene assunto in adempimento al succitato art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016;
- le società devono recepirlo tramite propri provvedimenti interni, da rendere pubblici nell'ambito delle pubblicazioni di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Considerato che:

- nel funzionigramma dell'ente, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 143 del 20/07/2021, le missioni *17.16 Governance delle partecipazioni in società ed organismi* e *25.9 Controllo sulle società partecipate non quotate* sono attribuite al Servizio *Segreteria generale e affari istituzionali*;
- nell'organigramma dell'ente, approvato con medesima deliberazione sopra citata, il Servizio *Segreteria generale e affari istituzionali* è incardinato presso il Segretario Generale;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL:

- dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- dal Dirigente dei Servizi finanziari in ordine ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti:

- il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;

Propone di deliberare

1. DI APPROVARE gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 5, d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, per le società in controllo pubblico (congiunto) del Comune di Carpi, contenuti nel documento allegato sotto la lettera A) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm., il presente provvedimento;
 3. DI TRASMETTERE alle società individuate nel presente atto gli obiettivi di cui all'allegato A), affinché li recepiscono con propri provvedimenti, e li rendano pubblici ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.;
 4. DI RICHIEDERE alle società individuate nel presente atto di garantire i flussi informativi e di fornire riscontro sui risultati e sugli effetti conseguiti, secondo le modalità stabilite dall'allegato al Proposta di Delibera di CONSIGLIO nr. 817 del 25/07/2022
- Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

presente atto, di cui costituisce parte integrante.

Propone inoltre

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.lgs. n. 267/2000 al fine di consentirne l'immediato recepimento da parte delle società in controllo pubblico;

PROPOSTA N.
817 del 25/07/2022

**OGGETTO: OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5, D.LGS. N.
175 DEL 19 AGOSTO 2016**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta.

26/07/2022

Il Responsabile del S0A - SEGRETARIO GENERALE

GARUTI ANNA LISA

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

PROPOSTA N.
817 del 25/07/2022

OGGETTO: **OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5, D.LGS. N.
175 DEL 19 AGOSTO 2016**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

26/07/2022

per Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
il Dirigente sostituto
FERRARI MARIO

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del
D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



CITTÀ DI CARPI

**OBIETTIVI SPECIFICI SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 5,
D.LGS. N. 175 DEL 19 AGOSTO 2016.**

Anno 2022

Indice

1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa	2
2. Le società in controllo pubblico del Comune di Carpi	5
3. Definizione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, Gruppo Aimag -esercizi 2018/2021.	8
4. Individuazione delle spese di funzionamento	9
5. Attribuzione degli obiettivi alla società Aimag s.p.a. ed alle società controllate dalla stessa per l’anno 2022	10
6. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento delle società Formodena S.c.a.r.l. e Amo S.p.a.	14

1. Introduzione – Finalità dell’atto e ricognizione normativa

Il presente documento costituisce attuazione di quanto stabilito dall’art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. (d’ora in avanti “TUSP”), secondo cui: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.”*

Con l’emanazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, il legislatore, nell’ambito di un complessivo riassetto della disciplina delle società medesime, ha provveduto a dare omogeneità alla materia delle spese di funzionamento delle società in controllo pubblico, superando la precedente disposizione normativa settoriale insistente sulla materia¹, riguardante precipuamente *“divieti o limitazioni alle assunzioni di personale”* e l’adeguamento delle politiche di personale alle *“disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”*; la lettera del comma 5 dell’art. 19 TUSP permette infatti una perimetrazione del concetto di spese di funzionamento maggiormente aderente alla complessità delle spese societarie facenti capo ad ogni società, anche sulla base dell’attività svolta, e comprensiva altresì delle spese per il personale, ma non esaurentesi ad esse ed alla mera riduzione delle medesime.

Deve essere infatti evidenziato come l’intervento dei soci pubblici in materia non avvenga più nell’ottica della mera riduzione della spesa, bensì in quella del contenimento della stessa, e deve contestualizzare l’intervento stesso all’attività svolta da ogni società.

Al fine di addivenire alla definizione di specifici obiettivi per le società interessate, occorre prendere in considerazione la cornice normativa all’interno della quale esse si collocano, nonché i principali limiti ad esse imposti, in relazione ai costi sussumibili quali spese di funzionamento, per focalizzarsi sull’individuazione delle voci di bilancio da analizzare.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni normative:

a) In materia di spese di funzionamento

- articolo 19, comma 5, TUSP, sopra richiamato;

b) In materia di compensi degli organi societari

- articolo 11, commi 6 e 7, TUSP, come modificato dal d.lgs. 13 giugno 2017, n. 100

“6. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. ((Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio

¹ Articolo 18, comma 2 bis, decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133, come introdotto con decreto legge del 1 luglio 2009, n. 78.

precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.”;

- articolo 4, comma 4, d.l. 6 luglio 2012 n. 95

“A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.”;

c) In materia di spese di personale

- art. 19, commi 2, 6, 7, TUSP

“2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.”

“6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;

- art. 11, commi 10 e 12, TUSP

“10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.”

“12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.”;

- art. 5, comma 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. l. 7 agosto 2012, n. 135

“9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”. Sul punto si specifica che Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire ai soggetti

collocati in quiescenza incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse finanziarie già destinate per tale finalità nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali".

Inoltre, con riferimento agli organi societari, appare opportuno rammentare:

- la normativa sull'inconferibilità, che tornerà vigente dall'1.1.2023, in virtù del comma 734 dell'art. 1 della legge 296/2006, sospeso per gli anni 2021 e 2022 (con riferimento ai risultati conseguiti negli esercizi 2020-2021-2022) dall'art. 16-sexies del DL 146/2021, inserito dalla legge di conversione 215/2021, della nomina ad amministratore di società a capitale pubblico per chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. Pertanto, si richiede ad Aimag s.p.a., in qualità di capogruppo, che venga trasmessa alle Amministrazioni comunali socie un'attestazione dell'effettuata verifica di tale parametro rispetto a tutte le società del Gruppo;
- la normativa, di cui al terzo comma dell'art. 21 TUSP, per la quale le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono a ridurre del 30% il compenso degli amministratori salvo che il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

In relazione al quadro normativo sopra dettagliato, le società dovranno avere cura di riscontrare l'applicazione dei principali limiti ad essi imposti, di adeguare le rispettive organizzazioni come prescritto e darne riscontro con comunicazione dettagliata agli enti soci.

Gli obiettivi oggetto di trattazione costituiscono una forma di indirizzo che le amministrazioni socie pongono in essere, a fronte della succitata previsione normativa, in ragione della necessità di definire un'accurata programmazione globale che, oltre agli obiettivi gestionali di cui all'art. 147 quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenga in considerazione i costi di funzionamento delle società in controllo pubblico. Tale programmazione orienta le società controllate a scelte organizzative simili a quelle adottate dalle Amministrazioni socie, ciò nell'ottica di un'Amministrazione allargata.

2. Le società in controllo pubblico del Comune di Carpi

Il perimetro dei destinatari degli obiettivi di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, è individuabile, come emerge dalla lettera della norma, nelle società controllate, direttamente o indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni.

Con riferimento ad esse, l'art. 2 del TUSP precisa che deve intendersi:

- per “società” «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile» (art. 2, comma 1, lett. l));
- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, comma 1, lett. f));
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, comma 1, lett. g));
- per “controllo” «la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, comma 1, lett. b));
- per “società a partecipazione pubblica” «le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico (art. 2, comma 1, lett. n));
- per “società a controllo pubblico” «le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» (art. 2, comma 1, lett. m));

Circa i criteri interpretativi adottati per la definizione di controllo pubblico, si precisa come, ai sensi dell'art. 1, comma 3, TUSP, “*Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato*”. In questo senso, il richiamato art. 2, lett. b), del TUSP individua, quale unica situazione di controllo ulteriore rispetto a quelle descritte nell'articolo 2359 del codice civile, il caso in cui, “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Con maggior chiarezza, si evidenzia come il TUSP preveda espressamente, quale unica deroga alla definizione di controllo di matrice codicistica, esclusivamente la situazione descritta nell'art. 2, lett. b), del TUSP, escludendo pertanto dalla nozione stessa, rilevante per circoscrivere l'ambito di applicazione delle norme del TUSP, le situazioni di semplice compartecipazione di più amministrazioni pubbliche al capitale di una società, anche qualora dette partecipazioni rappresentino complessivamente la maggioranza.

Conseguentemente si ritiene che i comportamenti concludenti di più soci che votino conformemente in assemblea, muovendo da posizioni che in astratto potrebbero persino essere contrapposte, non appaiano sufficienti ad integrare un controllo esercitato in forma congiunta, in assenza di un accordo giuridicamente vincolante che sia fonte di obbligazioni per le parti.

Rinviando in materia all'analisi dei concetti di “controllo pubblico” e di “controllo pubblico congiunto” effettuata nel paragrafo 1.1 della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi - Dati relativi all'anno 2020, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 135 del 30/12/2021 nonché alla giurisprudenza ivi citata² si precisa che, ai fini del presente provvedimento, è stata verificata la

² Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 16/2019/EL, depositata in data 22.5.2019; Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 25/2019/EL, depositata in data 29.7.2019; Tar Emilia Romagna - Bologna, Sez. I, 28 dicembre 2020, n. 858; Consiglio di Stato sez. I, 4 giugno 2014, n. 1801.

ricorrenza di situazioni di c.d. controllo pubblico e di c.d. controllo pubblico congiunto in capo al Comune di Carpi rispetto alle società nelle quali detiene, direttamente ed indirettamente, partecipazioni.


Da tale verifica è emerso il quadro di seguito schematizzato, dal quale in particolare risulta l'assenza di partecipazioni societarie di controllo singolarmente detenute dal Comune di Carpi ai sensi dell'art. 2359 c.c. Ricorre invece la presenza di partecipazioni di controllo congiunto sulla società Aimag s.p.a. e sulle società controllate dalla stessa, in via diretta ed indiretta, per il tramite dello strumento del c.d. patto di sindacato azionario, ossia il patto parasociale tra i Comuni che detengono una partecipazione nel Gruppo Aimag. In ragione di ciò la partecipazione del Comune di Carpi è qualificabile quale partecipazione di controllo congiunto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, TUSP.

L'attuale patto di sindacato azionario, sottoscritto dai Comuni in data 30/03/2019, ha durata di anni quattro, con scadenza alla data del 30/04/2023. Inoltre, in data 15.05.2019, previa deliberazione degli enti soci, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra tutti i Comuni firmatari del patto di sindacato azionario di Aimag e la medesima società, al fine di disciplinare l'esercizio dei rapporti e le modalità per l'attuazione del controllo e monitoraggio societario di AIMAG in riferimento ad una serie di attività, tra le quali rientrano i provvedimenti dei Comuni soci relativamente agli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento del Gruppo societario, ricomprensive anche i costi del personale ex art.19, comma 5, TUSP.

A fronte della deliberazione n. 12/2021/VSGO della Corte dei Conti Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, la quale ribadisce l'orientamento in base al quale il controllo pubblico congiunto avverrebbe per fatti concludenti, anche in mancanza di un coordinamento formalizzato tra le parti, ogni qualvolta la maggioranza del capitale sociale sia detenuta da una pluralità di soci pubblici che siano espressione di esigenze omogenee, il Comune di Carpi ha assunto iniziative nel merito, involgenti anche la condivisione degli obiettivi sulle spese di funzionamento di cui all'art 19, comma 5, TUSP, con riferimento alle società Formodena S.c.a.r.l. e Amo S.p.a., che vengono meglio specificate nei paragrafi dedicati del presente documento.

Con riferimento alle società controllate in via congiunta del Gruppo Aimag, che vengono di seguito elencate, il Comune di Carpi, nell'ambito del Gruppo di Indirizzo e Coordinamento di cui al protocollo di intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Carpi n. 76, del 23/04/2019, provvede a fornire gli obiettivi definiti al par. 5 del presente documento.

Grafico aggiornato alla data del 31/12/2021



3. Definizione degli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, Gruppo Aimag - esercizi 2018/2021.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28/06/2018, con oggetto ‘Spese di funzionamento delle società controllate dal Comune di Carpi ai sensi dell’art. 19 comma 5 D. Lgs. 175/2016 - Obiettivi anno 2018-2019 - Approvazione Direttiva’, il Comune di Carpi ha definito, dopo un percorso di confronto tra Comune e Azienda, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento del gruppo AIMAG, in controllo congiunto per effetto di patti parasociali da parte delle amministrazioni pubbliche socie; in particolare gli obiettivi individuati hanno riguardato la riduzione degli organi amministrativi e di controllo, le spese per consulenze legali, i costi di gestione delle sedi e del personale

Le relative rendicontazioni sono state fornite da Aimag s.p.a.:

- con riferimento ai risultati conseguiti nell’anno 2018, con nota acquisita agli atti del protocollo del Comune di Carpi al n. 16287 del 19/03/2019;
- con riferimento ai risultati conseguiti nell’anno 2019, con nota acquisita agli atti del protocollo del Comune di Carpi al n. 45646 del 22/08/2020.

Per quanto riguarda gli anni 2020 e 2021, è stato svolto un percorso di continuità rispetto agli obiettivi assegnati con la Deliberazione sopra richiamata: in particolare, con riferimento alle annualità 2020 e 2021, non è apparsa percorribile una ridefinizione condivisa, nelle sedi di coordinamento deputate (Gruppo di Indirizzo e Coordinamento, di cui al protocollo di intesa approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Carpi n. 76, del 23/04/2019), degli obiettivi, in ragione dell’impatto della perdurante emergenza epidemiologica sulle attività delle società del gruppo, con conseguenti importanti fluttuazioni sui costi delle stesse.

In ragione di ciò, al fine di garantire la continuità nel processo di governo dei costi di funzionamento:

- sull’annualità 2020, si è provveduto ad acquisire puntuale relazione circa le spese di funzionamento, assumendo come riferimento tendenziale gli obiettivi assegnati per gli esercizi 2018-2019, ed è stata conseguentemente posta in essere una verifica, relativa all’annualità 2020 medesima, sul rispetto degli obiettivi posti, la cui rendicontazione è pervenuta con missiva della società agli atti del protocollo comunale al n. 56711/2021. Gli esiti della menzionata verifica sono riportati al par. 3 del Referto del monitoraggio sulle società partecipate dal Comune di Carpi e sulla relativa qualità dei servizi erogati – Anno 2020, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 202 del 26/10/2021, richiamata a costituire parte integrante della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;
- sull’annualità 2021, a fronte dell’avvio del percorso di complessiva ridefinizione del sistema di contenimento delle spese di funzionamento della Società Aimag s.p.a. e delle sue società controllate illustrato nei paragrafi successivi, con l’obiettivo di giungere ad un assetto che garantisca un’applicazione delle disposizioni normative coerente con la complessità delle attività delle società medesime e con la relativa autonomia patrimoniale delle stesse, nonché a fronte dell’estensione dell’attività istruttoria riguardante un complesso societario con rilevanti importi di fatturato ed attività soggette a particolare volatilità in quanto legate al mercato dell’energia, visto anche il permanere dell’emergenza epidemiologica da covid-19, il Gruppo di Indirizzo e Coordinamento, ha proposto la conferma degli obiettivi previsti per gli esercizi 2018 – 2019, la cui rendicontazione verrà effettuata nel referto del monitoraggio sulle società partecipate dal Comune di Carpi e sulla relativa qualità dei servizi erogati – Anno 2021; i citati obiettivi sono stati confermati nell’ambito della Nota di Aggiornamento al Documento unico di Programmazione.

4. Individuazione delle spese di funzionamento

L'assenza di una definizione normativa del concetto di 'spese di funzionamento', riferita alle società di capitali, ha comportato la necessità di individuarne la perimetrazione; in particolare, al fine di giungere ad una coerente individuazione di tali spese, che superasse le indicazioni settoriali fornite con la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28/06/2018 sopra richiamata, si è rivelato necessario evidenziare quali voci di bilancio, come definite dall'art. 2425 del Codice Civile, ricomprendano l'insieme delle spese necessarie alle società per l'ordinario funzionamento, nonché puntualizzare il perimetro della loro applicazione.

Al fine di giungere a tali definizioni, prodromiche al confronto con la società capogruppo Aimag s.p.a., i servizi tecnici comunali competenti degli enti costituenti il Gruppo di indirizzo e coordinamento hanno svolto un'istruttoria tecnica, valutando anche le diverse soluzioni proposte da altre Amministrazioni locali e centrali; gli esiti di tale istruttoria sono stati condivisi nel Gruppo di indirizzo e coordinamento ed assunti quale analisi di base per il successivo dialogo con la società, volto a meglio individuare le voci di bilancio da rilevare, anche in relazione alle attività delle singole società, nonché, successivamente, a definire le azioni di contenimento in merito.

In particolare, il concetto di contenimento delle spese di funzionamento sviluppato nel presente provvedimento non si esaurisce nella mera diminuzione delle singole voci di costo prese a parametro, bensì viene interpretato quale obiettivo, correlato al settore in cui ciascun soggetto opera, non ostacolante l'eventuale potenziamento ed ampliamento dell'attività svolta dalle società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP). In ragione di ciò tali obiettivi devono essere strutturati in modo da permettere altresì un eventuale sviluppo in senso ampliativo delle attività sociali, senza però disperdere i livelli di produttività e di efficienza della gestione.

In ragione della posizione di controllo che la società Aimag s.p.a. esercita su alcune delle proprie società partecipate, essa è stata individuata quale interlocutore per le definizioni sopra indicate; in particolare:

- con missiva agli atti del protocollo comunale al n. 64771 del 21/12/2020, il Comune di Carpi richiedeva la fissazione di un incontro e la produzione di documentazione inerente il tema;
- tale incontro, tra il Gruppo di indirizzo e coordinamento e la società, si svolgeva in data 27 gennaio 2021, a seguito di ulteriore scambio di missive, agli atti del protocollo comunale ai numeri 745 del 07/01/2021 e 1533 del 13/01/2021;
- in data 20 ottobre 2021 si svolgeva ulteriore incontro tra le parti sopra indicate, a seguito di relativa corrispondenza (prot. 56711 del 20/09/2021 e 60444 del 05/10/2021);
- nelle date del 16 novembre e del 1, 7, 15 dicembre 2021 e 7 marzo 2022 si sono svolti ulteriori incontri alla presenza delle parti suddette;
- in data 15 luglio 2022 si è svolto l'ultimo incontro, alla presenza delle parti suddette.

A fronte del quadro sopra tratteggiato e del percorso svolto, è stato individuato il perimetro delle spese di funzionamento tramite le seguenti voci dei costi della produzione del conto economico del bilancio, ovvero:

- voce "*B6 - spese per acquisto di materie prime, sussidiarie e di consumo*";
- voce "*B7 - spese per servizi*";
- voce "*B8 - spese per godimento di beni di terzi*";
- voce "*B9 - spese per il personale*";
- voce "*B11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*";
- voce "*B14 - oneri diversi di gestione*".

Il complesso di tali spese di funzionamento, al fine di una complessiva analisi volta al contenimento delle medesime, viene rapportato al valore di produzione delle società oggetto di obiettivazione, come individuato dall'art. 2425, comma 1, lettera a) del Codice Civile.

5. Attribuzione degli obiettivi alla società Aimag s.p.a. ed alle società controllate dalla stessa per l'anno 2022

La definizione degli obiettivi per l'anno 2022, come di seguito individuata, per la società Aimag s.p.a. e per le relative società controllate, costituisce il primo passaggio di un cambio di prospettiva relativa all'attività di obbiettivazione di cui all'art. 19 del TUSP: in particolare, rispetto agli obiettivi di carattere settoriale forniti con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale 53 del 28/06/2018, con gli obiettivi oggetto di trattazione per l'anno 2022 si giunge alla definizione di una strategia complessiva in materia che permetta un'adeguata correlazione con l'andamento del valore della produzione, ciò in linea con la modifica legislativa intervenuta con l'emanazione del TUSP e del relativo decreto correttivo (d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100).

Al fine di poter giungere ad una definizione dinamica e pluriennale della relazione tra spese di funzionamento e valore della produzione, e conseguentemente degli obiettivi relativi alle spese medesime, con il fine di attuare un contenimento delle spese di funzionamento che permetta un costante monitoraggio, la dovuta flessibilità in relazione ad eventi straordinari, la necessaria elasticità, anche connessa alle relative strategie industriali, senza ostacolare l'eventuale potenziamento delle attività svolte dalle società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP), e mantenere inalterati i livelli di produttività ed efficienza della gestione, è risultato opportuno procedere, in via prodromica, come di seguito indicato, anche per permettere ulteriori approfondimenti, sia in relazione alle eccezionalità insistenti sulle singole attività societarie, sia in relazione alla possibilità di procedere ad eventuali indagini ragionate di benchmarking aziendale.

Nell'ambito del Gruppo di indirizzo e coordinamento è stata condivisa l'opportunità di individuare obiettivi specificatamente differenziati per ogni società, in considerazione del settore in cui ciascun soggetto giuridico opera, in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche strutturali e organizzative, tenendo conto della particolare situazione socioeconomica venutasi a determinare a seguito dell'emergenza sanitaria e, soprattutto, dell'aumento dei costi, che ha caratterizzato i primi mesi dell'anno in corso e che, ragionevolmente proseguirà nel breve periodo, delle materie prime nell'ambito del mercato dell'energia in conseguenza dell'attuale contesto di crisi internazionale. Proprio in ragione del segmento di mercato in cui opera il Gruppo Aimag, si è ritenuto necessario, al fine di definire obiettivi compatibili con le condizioni esogene sopra descritte, acquisire anche i dati relativi all'andamento del rapporto spese di funzionamento/valore della produzione al 31.03.2022 e valutazioni puntuali in merito all'andamento delle singole società dalla capogruppo Aimag s.p.a. I suddetti approfondimenti sono stati condotti, da ultimo, nell'incontro con la società tenutosi in data 15 luglio 2022 e sono stati formalizzati con nota di Aimag spa del 18.07.2022, acquisita al prot. del Comune di Carpi n. 46535 del 19.07.2022.

Gli obiettivi minimi vengono fissati, per l'anno 2022, in funzione dell'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione, sulla base delle risultanze relative ai bilanci degli esercizi 2019, 2020, 2021 e dei dati relativi alla situazione trimestrale al 31.03.2022 (approvati dai Consigli di Amministrazione delle rispettive società). L'obiettivo minimo assegnato consiste nella diminuzione dell'incidenza dei costi di funzionamento sul valore della produzione nell'ordine dello 0,2%:

- rispetto alla media del triennio precedente per le società Agrisolar Engineering srl, Care srl e Sinergas Impianti srl., in quanto, rispetto ad Agrisolar Engineering srl, l'indice 2021 è stato influenzato da uno scenario straordinario dato dal forte aumento del prezzo di remunerazione dell'energia elettrica prodotta e caduta nella rete, parzialmente neutralizzato nel 2022 dall'introduzione del c.d. decreto "extraprofitti" che impone un tetto ai prezzi di cessione dell'energia; rispetto a Care srl, il cui indice risulta in costante miglioramento negli esercizi 2019/2020/2021, si registra un peggioramento per il primo trimestre dell'anno corrente principalmente imputabile alla riduzione dei ricavi da trattamento plastica nel passaggio dalla gestione a cassonetto a raccolta porta a porta; rispetto a Sinergas Impianti srl, pur registrandosi un peggioramento dell'indice nel primo trimestre 2022, essenzialmente inciso dall'aumento dei costi energetici, sono in corso operazioni di rinegoziazione di contratti in essere che rendono sostenibile un rientro nella media, migliorata, del triennio precedente;

- rispetto all'esercizio 2021 per la società Enne Energia srl e Sinergas spa, in quanto, rispetto ad Enne Energia, pur riscontrandosi il perdurare dell'effetto dello scenario energetico emerso nell'anno precedente, il rapporto fra spese di funzionamento e valore della produzione registrato nel primo trimestre 2022 conferma il risultato positivo del 2021 (significativamente migliorativo rispetto alla media del triennio precedente) si ritiene a tal proposito di definire una riduzione dello 0,2% sull'indice 2021; rispetto a Sinergas spa, società in relazione alla quale il rapporto fra spese di funzionamento e valore della produzione nell'esercizio 2021 risulta peggiorativo nel confronto con gli esercizi precedenti, soprattutto in ragione degli effetti sull'indice della bassa marginalità della convenzione Consip per la fornitura di gas alle pubbliche amministrazioni, acquisita dall'integrazione con Soenergy spa, anche tenuto conto dell'incidenza dell'aumento dei costi delle materie prime, confermata dall'aumento tendenziale del rapporto fra gli stessi e le spese di funzionamento nell'esercizio 2022, si ritiene perseguibile un obiettivo di riduzione dello 0,2% del rapporto rispetto all'anno 2021 di definizione del nuovo perimetro aziendale;

- rispetto alla situazione trimestrale al 31.03.2022 per le società Aimag spa, AeB Energie srl, As Retigas srl, in quanto, rispetto ad Aimag spa e AeB Energie, nell'ambito delle quali la componente energivora ha un peso rilevante sul totale dei costi, si registra una maggiore incidenza della voce B6 nei primi mesi del 2022, particolarmente significativa nel caso di Aimag spa, principalmente imputabile all'aumento dei costi delle materie prime energetiche nel primo trimestre 2022 e che ragionevolmente proseguirà nel breve periodo; rispetto ad As Retigas srl si registra una flessione dei ricavi tariffari per effetto del WACC regolatorio che rappresenta la remunerazione del capitale e che determina le tariffe per il settore regolato. Per tali società si ritiene perseguibile una riduzione dello 0,2% rispetto all'indice calcolato sui dati relativi alla situazione al 31.03.2022.

Di seguito vengono individuati gli indici di spesa di funzionamento medi per il triennio 2019-2021 e gli indici calcolati sui dati relativi alla situazione trimestrale al 31/03/2022 (approvata dai CdA delle società), per ciascuna società controllata del Gruppo, determinati come rapporto tra le spese di funzionamento e il valore della produzione previsto dall'art. 2425, lettera A) del Codice Civile, come definiti al precedente paragrafo, e i relativi obiettivi per l'anno 2022.

INDICE spese funzionamento							
SOCIETA'		(riclassifica gestionale)	(riclassifica civilistica)			MEDIA 2019/2021	OBIETTIVO 2022
		REPORT 31.03.2022	BILANCIO 2021	BILANCIO 2020	BILANCIO 2019		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	19.997.634	72.667.841	73.736.952	72.118.312	72.841.035	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	27.505.849	108.345.035	106.190.255	100.177.038	104.904.109	
Aimag		72,7%	67,1%	69,4%	72,0%	69,5%	72,5%
€ costi B6		4.382.743	8.733.173	8.870.256	8.993.558		
	% voce B6/spese funzionamento	21,92%	12,02%	12,03%	12,47%		
	Delta vs 2021	9,90%	0,00%	0,01%	0,45%		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	743.438	2.239.346	2.221.439	2.397.985	2.286.257	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	818.432	2.514.532	2.439.330	2.522.872	2.492.245	
AeB Energie		90,8%	89,1%	91,1%	95,0%	91,7%	90,6%
€ costi B6		467.198	1.369.781	1.268.046	1.285.403		
	% voce B6/spese funzionamento	62,84%	61,17%	57,08%	53,60%		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	119.436	153.059	189.155	152.078	164.764	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	298.576	1.056.320	905.480	686.745	882.848	
Agrisolar		40,0%	14,5%	20,9%	22,1%	19,2%	19,0%
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.709.970	16.609.702	21.012.894	23.248.234	20.290.277	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	4.730.461	22.835.359	26.836.761	28.379.809	26.017.310	
As Retigas		78,4%	72,7%	78,3%	81,9%	77,7%	78,2%
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.343.320	5.662.374	8.495.399	7.288.668	7.148.814	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.410.195	6.328.698	9.320.780	7.918.491	7.855.990	
Care		95,3%	89,5%	91,1%	92,0%	90,9%	90,7%
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	1.844.939	4.576.130	3.499.176	3.846.772	3.974.026	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	1.756.085	5.092.655	3.943.991	4.217.892	4.418.179	
Sinergas Impianti		105,1%	89,9%	88,7%	91,2%	89,9%	89,7%
€ costi B6		1.027.210	1.323.408	542.981	864.238		
	% voce B6/spese funzionamento	55,68%	28,92%	15,52%	22,47%		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	155.840.922	292.298.204	93.935.282	120.903.049	169.045.512	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	164.504.066	305.820.201	104.683.483	135.480.803	181.994.829	
Sinergas		94,7%	95,6%	89,7%	89,2%	91,5%	95,4%
€ costi B6		145.683.800	264.094.620	79.986.249	102.023.356		
	% voce B6/spese funzionamento	93,48%	90,35%	85,15%	84,38%		
	SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.313.250	6.651.906	4.459.949	2.136.524	4.416.126	
	VALORE DELLA PRODUZIONE	3.393.727	6.833.015	4.414.127	2.164.952	4.470.698	
Enne Energia		97,6%	97,3%	101,0%	98,7%	99,0%	97,1%
€ costi B6		3.087.763	6.022.067	3.198.714	1.494.439		
	% voce B6/spese funzionamento	93,19%	90,53%	71,72%	69,95%		

I valori indicati nella tabella sono forniti dalla società Aimag s.p.a

Rispetto alla società Sinergas Spa, con particolare riferimento agli effetti dell'acquisizione del ramo di azienda Soenergy spa, oltre che per gli effetti dello scenario energetico già avvertitosi a partire dall'ultimo quadrimestre 2021 e perdurante anche per tutto l'anno 2022, il Gruppo di indirizzo e coordinamento raccomanda alla società capogruppo Aimag spa di porre in campo le azioni opportune e necessarie al fine di ricondurre il valore percentuale del rapporto fra spese di funzionamento e valore della produzione nella media degli esercizi 2018/2020 e di notificare tempestivamente gli enti soci in ordine ai percorsi in essere e programmati.

Con riferimento ai sopra indicati obiettivi sulle spese di funzionamento, si evidenzia come gli stessi debbano essere recepiti, con atti interni, dalle società cui sono rivolti, affinché divengano oggetto di

programmazione aziendale, nonché di pubblicazione secondo quanto stabilito dalle regole sulla trasparenza, secondo il dettato dell'art. 19, comma 7 TUSP. In particolare:

- per quanto concerne il recepimento di tali obiettivi, si rende necessario un atto ad hoc della società capogruppo, nonché di ognuna delle singole società controllate, in ragione della già avvenuta approvazione dei relativi budget di esercizio;
- per quanto concerne la rendicontazione di tali obiettivi, necessaria per valutarne l'effettiva implementazione, l'indicazione delle azioni compiute, della misura di raggiungimento o delle ragioni del mancato conseguimento, dovrà essere contenuta nella relazione sul governo societario. Nella rendicontazione si dovrà dare evidenza degli esiti del monitoraggio e del raggiungimento degli obiettivi assegnati e motivare gli scostamenti.

Con riferimento al rispetto delle disposizioni normative indicate al par. 1, riguardanti i compensi degli organi societari e le spese di personale, si evidenzia la necessità che la società capogruppo Aimag s.p.a. produca dettagliata relazione in materia, nella quale venga attestato e documentato, con riferimento a tutte le società controllate, direttamente o indirettamente dalla medesima, il rispetto dei parametri di legge.

Con specifico riferimento alle spese per il personale, al fine di procedere ad un monitoraggio relativo alle stesse, si evidenzia la necessità che vengano analiticamente esplicitati, sia con riferimento alla società capogruppo, che con riferimento alle società controllate in via diretta ed indiretta:

- le modalità di pianificazione delle assunzioni (anche tramite la trasmissione di eventuale piano assunzionale, ove esistente);
- variazioni numeriche ed economiche con riferimento agli esercizi dal 2017 al 2021;
- l'eventuale esistenza di un contratto integrativo aziendale;
- la percentuale di soggetti titolari di incarichi che abbiano conseguito lo stato di quiescenza, rispetto al totale dei titolari di incarichi;
- i provvedimenti di assegnazione di incarichi dirigenziali, nonché eventuali provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
- i criteri e le modalità di attribuzione di premi ed incentivi attribuiti al personale dirigente;
- relazione su eventuali assicurazioni sottoscritte in favore del personale dipendente, a qualsiasi categoria afferente, esulanti dai limiti dei relativi CCNL applicati.

6. Gli obiettivi sulle spese di funzionamento delle società Formodena S.c.a.r.l. e Amo S.p.a.

Alla luce dell'interpretazione fornita nel par. 2 del presente documento, nonché nel par. 1.1. della Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Carpi - Dati relativi all'anno 2020, circa i concetti di "controllo pubblico" e di "controllo pubblico congiunto", si rimarca come le società Formodena S.c.a.r.l. e Amo S.p.a. non risultino in controllo, né solitario, né congiunto, del Comune di Carpi.

In particolare, per quanto concerne la società Formodena S.p.a. si evidenzia come tale società risulti controllata dal solo Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359 comma 1, n. 1, codice civile, in quanto detenente una quota di partecipazione del 77,027%, mentre la società Amo s.p.a. risulti controllata sempre dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, codice civile, in quanto detenente una quota di partecipazione il 45,00%; al netto di ciò, come già evidenziato nella Razionalizzazione periodica sopra richiamata, a fronte dei rilievi posti dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 12/2021/VSGO, per entrambe le società il Comune di Carpi si è fatto parte attiva, dando impulso ad un'analisi tra i principali soci che ha portato alla condivisione, in rispettive sedi, degli obiettivi delle società, tra i quali rientrano altresì gli obiettivi sulle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 5, TUSP.

In particolare, con riferimento alla società Amo s.p.a., a seguito della nota trasmessa dal Comune di Carpi, agli atti del protocollo al n. 48022/2021, contenente richiesta di convocazione di un incontro dedicato al tema tra i soci, la società ha convocato un incontro, anche alla presenza di Comune e Provincia di Modena, nel quale è stato delineato un percorso di coordinamento riferito alla definizione sia degli obiettivi gestionali, che degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento della società medesima, per l'anno 2022; conseguentemente le proposte di tali obiettivi sono state condivise nell'ambito del Comitato permanente per la mobilità e presentate all'Assemblea dei soci.

Con riferimento alla società Formodena s.c.a.r.l., a seguito della nota trasmessa dal Comune di Carpi, agli atti del protocollo al n. 48023/2021, contenente richiesta di convocazione di un incontro dedicato al tema, tra i soci, la società ha convocato un incontro tra i soci medesimi, nel quale è stato delineato un percorso di coordinamento riferito alla definizione sia degli obiettivi gestionali, che degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento della società medesima, per l'anno 2022; conseguentemente le proposte di tali obiettivi sono state condivise tra i soci nell'assemblea del 4 novembre 2021.

L'assetto degli obiettivi delle due società sopra indicate risulta differente dall'impostazione definita per il Gruppo Aimag in ragione della definizione condivisa con altri soci pubblici, ed in particolare col socio controllante Comune di Modena, il quale segue una diversa impostazione nella definizione degli obiettivi sulle spese di funzionamento.

Di seguito si riportano, in apposite distinte tabelle, gli obiettivi sulle spese di funzionamento delle due società.

Obiettivi spese di funzionamento della società Amo S.p.a. per l'anno 2022
Obiettivo 1 Consolidamento della riduzione del Costo della Consulenza Contabile almeno del 40% rispetto all'esercizio 2021
Obiettivo 2 Riduzione del Costo della Consulenza dell'Attività Gestionale almeno del 50% rispetto all'esercizio 2021
Obiettivi 3 Abbattimento dei costi delle trasferte con conseguenti riduzioni dei costi di viaggi, alberghi e ristoranti almeno del 20% rispetto all'esercizio 2019.
Obiettivo 4 Mantenimento di minimi costi per spese di Rappresentanza. Nell'esercizio 2020 le spese di Rappresentanza sono di € 278,99. Per l'esercizio 2022 la società manterrà l'importo di tali costi al di sotto del dato rilevato nel 2020.

<p>Obiettivo 5 Riduzione dei Costi dell'acquisto di Beni di Consumo diversi almeno del 30% rispetto all'esercizio 2021</p>
<p>Obiettivo 6 Il numero dei dipendenti al 31/12/2022 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2021. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.</p>
<p>Obiettivo 7 Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2022 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.</p>
<p>Obiettivo 8 Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2022 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021. Solamente nel caso in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 7 e 8 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.</p>
<p>Obiettivo 9 La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.</p>
<p>Obiettivo 10 La società dovrà realizzare per l'esercizio 2022 un risultato di bilancio non negativo.</p>
<p>Obiettivo 11 Conferma del principio del miglioramento continuo dei diversi indicatori ambientali (ad esempio riduzione delle emissioni in atmosfera e dell'uso dei materiali, adozione di modalità di spostamento sostenibili nei viaggi aziendali e negli spostamenti</p>

<p>Obiettivi spese di funzionamento della società Formodena s.c.a.r.l. per l'anno 2022</p>
<p><i>Obiettivo 5 - Efficienza – Riduzione dei compensi dei docenti</i> Già nel 2021 si è iniziato a ridurre i compensi dei docenti in ottica di ottimizzazione dei costi, per il 2022 si continuerà con questa azione per i corsi a distanza, partita come eccezionale in fase di emergenza covid. Si prevede pertanto di mantenere la riduzione dei compensi dei docenti del 5% sui corsi OSS e FRD, se realizzati a distanza. Affidamento dell'incarico di assistenza informatica ad un consulente esterno, con incarico orario inferiore rispetto a quello in essere con la software house, con un risparmio ipotizzato di € 1.500.</p>
<p><i>Obiettivo 8 - Economicità – Risultato di esercizio positivo</i> Realizzazione di un risultato di esercizio coerente con la previsione (positivo), fatte salve esigenze riorganizzative imprevedibili che potranno essere dovute ad eventuali conseguenze negative date dal rischio del protrarsi della Pandemia da Covid 19.</p>
<p><i>Obiettivo 9 - Efficienza – Mantenimento dotazione personale</i> Il numero dei dipendenti al 31/12/2022 non dovrà essere superiore a quello rilevato al 31/12/2021. È fatto divieto alla società di assumere nuove unità di personale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in assenza di autorizzazione espressa rilasciata dal socio Comune di Modena.</p>
<p><i>Obiettivo 10 - Efficienza – Mantenimento costo del personale</i> Il totale della voce "costo del personale" (voce B9 del Conto Economico) al 31/12/2022 non dovrà essere superiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021, fatti salvi gli incrementi obbligatori derivanti dall'applicazione di norme di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro.</p>
<p><i>Obiettivo 11 - Economicità – Mantenimento costi della produzione</i> Il totale della voce "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2022 dovrà essere uguale o inferiore al valore della stessa voce indicata nel bilancio al 31/12/2021. Solamente nel caso</p>

in cui si verifichi un incremento durevole della voce A del Conto Economico (Totale Valore della Produzione) sarà possibile aumentare la voce B del Conto Economico in misura proporzionale entro il limite dell'incremento del valore della produzione, anche in deroga agli obiettivi 9 e 10 e salva la necessaria autorizzazione del Comune per procedere a nuove assunzioni.

Obiettivo 12 - Efficacia – Divieto costituzione o acquisto partecipazioni

La società non dovrà procedere alla costituzione o all'acquisto di partecipazioni di altre società (anche se ciò avvenga mediante operazioni straordinarie dirette a tal fine) che non siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Modena, che non svolgano alcuna delle attività elencate nell'art. 4, comma 2°, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che non posseggano gli ulteriori requisiti indicati all'art. 5 dello stesso decreto legislativo, salvo che il Comune di Modena la autorizzi preventivamente in modo espresso.